



## COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

### Area Tecnica

#### SETTORE V – URBANISTICA E PATRIMONIO

Palazzo Comunale - Piazza Municipio - 89064 Montebello Jonico (RC)

Tel: 0965.779025 / 779006 - fax 0965.786040

C.F./P.I. : 00710360801 -- PEC: [protocollo.montebello@asmepec.it](mailto:protocollo.montebello@asmepec.it)

Sito istituzionale - <http://www.comune.montebellojonico.rc.it>

# AVVISO

**Procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime (CDM) a carattere temporaneo per finalità turistico-ricreative. STAGIONE BALNEARE 2026.**

### Il Responsabile del Settore V – Urbanistica e Patrimonio

#### PREMESSO CHE:

- La Legge Regionale n. 17 del 2025 e s.m.i., art. 4 comma 1, recante "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo" ha conferito ai Comuni costieri calabresi le competenze inerenti al rilascio, al rinnovo, alla revoca e alla decadenza delle Concessioni Demaniali Marittime per finalità turistiche e ricreative;
- La Legge Regionale n. 16/2017 che ha sostituito con l'art. 2, l'art. 14 della L.R. 17/2005 per come segue:

#### Art. 14

##### (Norme di salvaguardia)

1. Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.

2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate:

##### a) concessioni demaniali marittime stagionali:

1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;

2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;

##### b) in favore di titolari di concessioni turistico - balneari:

1) concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico - commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle progressive annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria), sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno è, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, al d.p.r. 31/2017 nonché a tutte le autorizzazioni i permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;

2) concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso;

c) in favore di titolari di concessioni turistico - balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge, nonché ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi che non comportino un aumento di superficie coperta superiore ai 15 metri quadrati.

**3.** Fino all'entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

**4.** Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione."

**Con Delibera della Giunta Comunale del Comune di Montebello Jonico n. 39 del 30/04/2026, pubblicata in data 08/05/2026** è stata data direttiva al responsabile del Settore V – Urbanistica e Patrimonio -, affinché provveda con tempestività, all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali confermando la zonizzazione già individuata per la precedente stagione 2025, nelle more della definitiva approvazione del nuovo Piano Comunale delle Spiagge (PCS), in ossequio dell'art. 14 della Legge Regionale 21 dicembre 2025, n. 17, per come individuate nella relazione e planimetrie allegate, affinché vengano concesse, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica.

Il Comune di Montebello Jonico, titolare delle funzioni amministrative di cui sopra, intende assegnare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale, per la sola stagione balneare 2026, per finalità "turistico ricreative" senza diritto d'insistenza, previa **rigorosa verifica delle comprovate esigenze** connesse ai servizi di balneazione. **Tali esigenze non si intendono soddisfatte dalla mera titolarità di una struttura ricettiva, ma devono essere oggettivamente motivate in relazione all'offerta turistica e all'assenza di servizi alternativi per la clientela.** Tali previsioni vengono individuate nelle località, per i lotti e le aree più avanti indicate e rappresentati nell'apposita planimetria, **salvo migliore individuazione dagli elaborati presentati in sede di richiesta di concessione demaniale e, salvo la verifica di comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione**, in conformità alle disposizioni in materia attualmente vigente e nel rispetto dei principi ispiratori del sistema comunitario.

Ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso del demanio marittimo) o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;

ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;

le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative, in quanto concessioni di beni pubblici di rilevanza economica in grado di suscitare l'interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti, devono essere improntate ai principi ispiratori del sistema comunitario (libertà di stabilimento, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, evidenza pubblica), come dichiarato dal Consiglio di Stato, sez. VI n. 525 del 29.01.2013 e dalla Corte di Cassazione, sez. 3, n. 21158 del 16.05.2013);

la normativa europea e la costante giurisprudenza, quindi, impongono il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime, che avranno una durata limitata adeguata all'investimento proposto e non potranno prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.3.2017, con la quale veniva adottato il Piano Comunale Spiaggia del Comune di Montebello Jonico (RC) di seguito denominato (PCS), depositato in atti presso il Settore V - Urbanistica e Patrimonio -.

**Vista** la nota del Settore V – Urbanistica e Patrimonio, n. 4118 del 08/04/2026, con la quale, in esito all'incontro tecnico presso l'Ufficio Demaniale Regionale, venivano richiesti all'Amministrazione indirizzi operativi per la programmazione della stagione balneare 2026;

**Richiamata** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 30/04/2026, pubblicata in data 08/05/2026, recante l'atto di indirizzo per la programmazione della medesima stagione balneare;

**Richiamata** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/04/2026, citata nel predetto atto di indirizzo, con la quale è stato adottato il **nuovo Piano Comunale Spiaggia (PCS)** del Comune di Montebello Jonico, i cui atti sono depositati presso il Settore V – Urbanistica e Patrimonio.

**Preso Atto** che la procedura relativa all'approvazione definitiva del suddetto Piano Spiaggia adeguato alle indicazioni del Piano di Indirizzo Regionale (PIR) è tutt'oggi in corso;

**Preso Atto** che questa Amministrazione, nel mese di febbraio 2021, ha avviato la procedura denominata "Procedimento di formazione del Piano Comunale di spiaggia (PCS). Strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo: obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire", la quale è tutt'oggi in corso;

**Visto:**

il vigente art. 14 della Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005 e ss.mm.ii., rubricato "Norme di salvaguardia", il quale dispone che:

1. "Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato e adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere";
2. Nelle more dell'approvazione del nuovo PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate:

a) *Concessioni demaniali marittime stagionali:*

- a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;
- per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a 120 giorni.

b) *In favore di titolari di concessioni turistico - balneari:*

- concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico - commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria), sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno è, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, al d.p.r. 31/2017 nonché a tutte le autorizzazioni i permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;
- concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso.

c) *In favore di titolari di concessioni turistico - balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge:*

- Le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento della Giunta Regionale competente in materia di demanio marittimo;
- Le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere revocate dai comuni, senza alcun indennizzo, dopo l'approvazione del PCS, nel caso in cui risultano in contrasto con le previsioni urbanistiche del PCS medesimo;
- Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione".

**Visto:**

l'art. 1 della L.R. n. 20 del 30.07.2010 che integra e modifica la L.R. n. 17 del 2005;

il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della Legge delega" di cui all'art. 1 della L. 22.07.1975 n. 382;

il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali", in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59;

il Piano di Indirizzo Regionale (PIR) pubblicato sul BUR Calabria del 14.07.2007 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07);

il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327, per come modificato dalla Legge

26.02.2012, n. 25;

il Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328; il D.lgs. 18.08.200 n. 267 e s.m.i. - "Testo Unico sugli Enti Locali";

il D.lgs. del 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. - "Codice Antimafia";

#### Visti:

- la Legge Regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e ss.mm.ii. "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo" - art. 14 per come successivamente modificato;

- la Circolare della Regione Calabria Dipartimento n. 11 Ambiente e Territorio n. 197540 del 14/06/2017, la quale chiarisce che è possibile rilasciare nuove concessioni demaniali marittime stagionali:

**a) per il servizio di balneazione a supporto di villaggi turistici, alberghi, campeggi e strutture ricettive che presentino caratteristiche analoghe, il quale deve ricomprendere anche i servizi minimi quali wc, cabine spogliatoio, locale di primo soccorso ed eventualmente anche un piccolo chiosco di tipo prefabbricato o omologato. Si specifica inoltre che non è ammissibile il rilascio di tali concessioni a singoli B&B oppure a titolari di ristoranti, bar, chioschi, ecc., ossia ad attività non connesse alle strutture ricettive di cui sopra;**

**b) per piccoli punti di ormeggio, con la possibilità di concedere anche l'area a terra per l'alaggio delle imbarcazioni, senza prevedere la realizzazione di ulteriori opere;**

**c) per l'installazione di piccoli chioschi di tipo omologato e/o prefabbricato per attività commerciali diverse dalla balneazione, fino a 120 giorni;**

**d) per la posa di gonfiabili e giochi per bambini, nonché per la posa di tavolini e sedie a supporto di attività commerciali prospicienti le aree demaniali.**

- la planimetria allegata alla presente nella quale sono stati individuati n. **7 lotti + 3 specchi acquei**, del PCS adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2017, da assegnare per il servizio spiaggia (posa ombrelloni e sdraio) a supporto di attività turistico-ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentano analoghe caratteristiche, e attività ricettive extralberghiere (affittacamere, bed and breakfast, locande; case e appartamenti; case per ferie e case religiose; ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi; residenze di campagna, residenze di montagna, rifugi escursionistici; residenze d'epoca e dimore storiche, per così come definite dalla Legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 - Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere) **per la stagione balneare 2026 dal 01.06.2026 al 30.09.2026;**

**Considerato** i tempi contingentati di gestione delle riconnesse procedure, l'attribuzione dei lotti deve avvenire comunque nel rispetto dei principi dell'evidenza pubblica, di non discriminazione, di trasparenza e di parità di trattamento;

#### AVVISA CHE

**E' INDETTA UNA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA**, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione e degli artt. 3 lett. sss), nonché alle norme di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), finalizzata al rilascio di concessioni (CDM) temporanee, **per la sola stagione balneare 2026 dal 01.06.2026 al 30.09.2026, senza che ne derivi un diritto di insistenza**, di aree demaniali marittime - ricadenti nel territorio del Comune di Montebello Jonico ed individuate sui lotti del redigendo PCS, per come già riconosciuta per la precedente stagione 2025, a supporto alle attività aventi finalità turistico-ricreative quali: villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive extralberghiere (per così come definite dalla Legge regionale 7 agosto 2018, n. 34) - finalizzate allo svolgimento di attività inerenti ai servizi di balneazione per così come specificato dal comma 2 lett. a) punti 1 e 2, dell'art. 14 della L.R.n.17/2005 e ss.mm.ii., (quali a titolo semplificativo: posa di ombrelloni, aree per punti di ormeggio attrezzato per la nautica da diporto, ecc.).

#### A TAL FINE DEFINISCE QUANTO DI SEGUITO:

##### Art. 1 - Individuazione aree oggetto di concessione

I lotti da concedere attraverso concessione demaniale marittima ex art. 14 della Legge Regionale n. 17 del 2005 e con l'applicazione della L.R. n. 7/2017 e n. 16/2017 di modifica agli art. 9, 14 e 18 della L.R. 17/2015, pubblicata sul BURC n. 44 del 9 Maggio 2017 relativa all'ammissibilità di nuove Concessioni demaniali marittime in assenza di Piani Comunali Spiaggia, sono definiti nella planimetria del PCS adottato con la seguente numerazione: da **1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7** procedendo da Nord verso Sud - aree per attività turistico- ricreative stagionali – **Tabella 1A;**

da a, **b e c** procedendo da Nord verso Sud – aree per la sosta e lo stazionamento di imbarcazioni oltre

aree per punti di ormeggio attrezzato per la nautica da diporto **Tabella 2A**.

**Tabella 1A**

Id. Area	Superficie	Destinazione
1	207,10 mq	Aree per attività turistico ricreative stagionali
2	1.300,00 mq	Aree per attività turistico ricreative stagionali
3	1.290,50 mq	Aree per attività turistico ricreative stagionali
4	1.280,10 mq	Aree per attività turistico ricreative stagionali
5	1.350,00 mq	Aree per attività turistico ricreative stagionali
6	1.400,50 mq	Aree per attività turistico ricreative stagionali
7	1.400,00 mq	Aree per attività turistico ricreative stagionali

**Tabella 2A**

Id Area	Superficie Area per la sosta e lo stazionamento di imbarcazioni	Id Area	Superficie Area per punti di ormeggio attrezzato per la nautica da diporto
A	716,20 mq	a	10.000,00 mq
B	630,05 mq	b	15.000,00 mq
C	725,50 mq	c	6.000,00 mq

L'utilizzo di tali aree dovrà rispettare:

- Le norme del codice della navigazione, il relativo regolamento di esecuzione, la L.R. n. 141/97;
- Le altre norme nazionali e regionali che disciplinano l'utilizzo dei beni demaniali marittimi;
- Le aree in concessione dovranno avere zone d'ombreggio per i clienti delle strutture ricettive e possedere i criteri tipologici di insediamento definiti nell'art.14 del P.I.R. Calabria, quali servizi igienici (completi di autorizzazione allo scarico nonché di allaccio alla rete idrica comunale), abbattimento delle barriere architettoniche, manufatti del tipo amovibile, accessibilità ai parcheggi, ecc
- I concessionari potranno abbellire l'area in concessione con l'apposizione di fioriere previa comunicazione a questo ente con allegata la piantina dell'area e l'indicazione del luogo di apposizione delle medesime;
- I concessionari dovranno provvedere a prestare, a proprie spese, il servizio di salvataggio secondo quanto stabilito dalla Capitaneria di Porto.
- È fatto divieto assoluto di realizzare opere murarie o installazioni che necessitino di fondazioni stabili. Tutte le strutture (chioschi, spogliatoi, pedane) devono essere integralmente amovibili, montate "a secco" e rimosse integralmente al termine del periodo stagionale, pena la decadenza immediata del titolo.

## **Art. 2 - Durata E Inopponibilità Del Titolo**

Le concessioni avranno durata stagionale fino alla chiusura della **Stagione Balneare 2026** o meglio per il periodo che va **dal 01/06/2026 al 30/09/2026**, fatta salva la possibilità di revoca prevista dall'art. 42, comma 2 e di decadenza prevista dall'art. 47 del Codice della Navigazione.

Il rilascio della concessione stagionale 2026 non costituisce in alcun modo titolo preferenziale, né punteggio aggiuntivo, né diritto di precedenza nelle future procedure di selezione che l'Ente indirà per l'assegnazione delle concessioni pluriennali a regime, in conformità ai principi della Direttiva Bolkestein.

## **Art. 3 – Requisiti di partecipazione alla procedura per il rilascio delle Concessioni**

- 1) Le domande di partecipazione al presente bando possono essere presentate dagli aventi titolo e/o da legali rappresentanti;
- 2) I soggetti partecipanti dovranno possedere al momento di presentazione della domanda i seguenti requisiti **pena di esclusione**:
  - a) di essere iscritti presso il Registro delle Imprese della Camera del Commercio territorialmente competente per lo svolgimento di attività turistiche e ricreative di cui all'art. 2 della L. 17 del 2005 e s.m.i.;
  - b) di possedere i requisiti di cui all'art. 2 della Legge regionale 9 maggio 2017, n. 16 che sostituisce l'articolo 14 della L.R. 17/2005.

- 3) Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica e non possono essere affidatari delle Concessioni di beni Demaniali Marittimi per finalità turistico ricreative:
  - a) i soggetti per i quali sussistono uno dei motivi di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
  - b) si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - c) siano stati condannati, nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per il reato di abusiva occupazione di aree demaniali marittime di cui all'art. 1161 c.n.;
  - d) che abbiano omesso il pagamento dei canoni, delle relative addizionali regionali, nonché delle indennità per pregresse occupazioni abusive di aree demaniali marittime, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
  - e) i soggetti per i quali sia emessa documentazione interdittiva antimafia ai sensi del D.lgs 159/2011, anche successivamente alla stipula della convenzione;
- 4) Il soggetto partecipante alla procedura di selezione attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (come da modello allegato);
- 5) È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla manifestazione d'interesse contemporaneamente tramite più associazioni temporanee, riconosciute e non riconosciute o tramite più consorzi, società commerciali o cooperative ovvero partecipare alla manifestazione d'interesse in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in altre associazioni, società, a.t.i., o consorzi;
- 6) A tutela della par-condicio delle ditte concorrenti e della regolarità della manifestazione d'interesse, è vietata la partecipazione alla manifestazione d'interesse medesima in concorrenza tra ditte che sono controllanti o controllate e, in particolare, tra ditte fra le quali vi siano forme di collegamento, di parentela diretta o altre forme di collegamento dovute all'identità tra le seguenti mansioni:
  - a) titolare di ditta individuale;
  - b) socio di s.n.c.;
  - c) socio accomandatario di società in accomandita semplice;
  - d) membro di organi di amministrazione di S.p.A., s.r.l., di cooperative e loro consorzi, di consorzi di imprese;
  - e) soggetti investiti di potere di rappresentanza dell'impresa per la partecipazione ad appalti pubblici;
  - f) direttori tecnici.
- 7) Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione, tutte le autocertificazioni presentate dai concorrenti saranno verificate;
- 8) La domanda di partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica può essere presentata da persone fisiche, società, cooperative, consorzi e imprese già iscritte presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente per lo svolgimento di attività turistico-ricreative di cui all'art. 2 della l. r. n. 17/2005.

#### **Art. 4 - Canone concessorio e addizionale Regionale**

1. Il concessionario avrà l'obbligo di corrispondere all'Erario un canone demaniale commisurato all'area che otterrà in concessione secondo la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 di conversione, con modificazioni dell'art. 4 del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 concernente "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime", come aggiornata dalle successive disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, valido per tutta la durata della concessione stagionale;
2. L'imposta dell'addizionale regionale pari al 15% del canone determinato per come modificato dall'art. 13 della Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 47, fatta salva ogni altra disposizione, prevista dalle norme statali, in materia sviluppo e crescita economica;
3. I soggetti aggiudicatari, oltre a dover pagare il canone e l'imposta addizionale regionale dovranno stipulare apposita polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi da assumere, pari al doppio del canone stagionale, da effettuarsi prima del rilascio dell'atto concessorio.

L'addizionale deve essere versata su conto corrente postale n. 16120883 intestato alla Regione Calabria Servizio di Tesoreria – Ircobdem – Catanzaro oppure su bonifico bancario n. IBAN IT 43 A 07601 04400 000016120883.

#### **Art. 5 - Modalità Di Presentazione E Checklist Probatoria**

Per partecipare al presente avviso i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all'ufficio protocollo del Comune di Montebello Jonico - entro le **ore 12:00 del giorno 01 Giugno 2026** la domanda di partecipazione in busta chiusa appositamente sigillata da consegnare:

1. Mediante consegna a mano presso il servizio protocollo dell'Ente;
2. Tramite raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale;
3. A mezzo di agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritorno.

Farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell'ufficio protocollo comunale.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato (con timbro o firma o ceralacca o nastro adesivo sui lembi di chiusura) e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e l'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: **"Avviso pubblico per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime (CDM) a carattere temporaneo per finalità turistico-ricreative. Stagione Balneare 2026" – Riservato Non Aprire -**

Ogni intera area in concessione riservata alle strutture ricettive dovrà essere oggetto di una specifica domanda (plico completo), a pena di esclusione. Non sono dunque ammesse domande per porzioni di area diverse dai lotti individuati all'art. 1 del presente avviso.

1) **La domanda di partecipazione** dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a. indicare, nel caso di persona fisica, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale; nel caso di impresa individuale, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale dell'imprenditore; negli altri casi, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A. della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante;
- b. indicare la % di pulizia (vagliatura e pulizia dei rifiuti), oltre all'area in concessione, della spiaggia adiacente o anche non strettamente collegata all'uso del bene demaniale (art. 6, punto 1);
- c. indicare il numero delle persone previste in assunzione, ai fini d'impegno alla creazione di posti di lavoro (da dimostrare all'avvio dell'attività), pena revoca della concessione (art. 6, punto 2);
- d. indicare i servizi aggiuntivi da parte delle categorie deboli o svantaggiate (art. 6, punto 3);
- e. presentazione di proposta progettuale, relazione tecnico-descrittiva ed allegati progettuali (art. 6 punto 4);
- f. indicare la media delle presenze rilevate nella struttura ricettiva a monte della società e/o del concorrente partecipante calcolata sugli ultimi tre anni (art. 6, punto 5);
- g. indicare gli anni di attività nel settore del turismo (art. 6, punto 6);
- h. indicare la distanza dal mare della struttura ricettiva (art. 6, punto 7);
- i. **Relazione sulle "Comprovate Esigenze"**: A pena di esclusione, il richiedente deve allegare una specifica relazione che dimostri l'oggettiva necessità della concessione demaniale stagionale a supporto dell'attività ricettiva. Tale relazione deve evidenziare il nesso funzionale tra i servizi di balneazione richiesti e l'offerta turistica della struttura, specificando perché tali esigenze non possano essere soddisfatte altrimenti. La relazione deve documentare:
  1. Il numero di posti letto/ospiti della struttura in relazione alla superficie di spiaggia richiesta.
  2. L'impossibilità di garantire i servizi di balneazione minimi tramite altre concessioni o convenzioni esistenti.
  3. Il nesso funzionale diretto tra l'attività ricettiva e l'area demaniale oggetto di istanza.
  4. Ai fini **della Sostenibilità dell'Offerta**, il richiedente deve allegare a pena di esclusione:
    - Dichiarazione delle presenze (**modelli ISTAT / Alloggiati Web**) dell'ultimo triennio.
- j. essere datata e sottoscritta dalla persona fisica, o dal titolare nel caso di impresa individuale, o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza negli altri casi e allegare fotocopia di documento di riconoscimento valido;

2) **La dichiarazione sostitutiva** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui vengono dichiarati i requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso, per le persone fisiche:

- a. di essere iscritti presso il Registro delle Imprese della Camera del Commercio territorialmente competente per lo svolgimento di attività turistiche e ricreative di cui all'art. 2 della L. 17 del 2005, (allegare Visura Camerale);
- b. di possedere i requisiti di cui all'art. 2 della Legge regionale 9 maggio 2017, n. 16 che sostituisce l'articolo 14 della l.r. 17/2005 (allegare documentazione probatoria);
- c. di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 10 della legge n. 575 del 31.05.1965 e successive modificazioni e integrazioni;
- d. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, che non sia a proprio carico in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali

- situazioni né il soggetto versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- e. che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
  - f. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana;
  - g. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana;
  - h. di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Montebello Jonico e di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre Amministrazioni Pubbliche;
  - i. di non essere stato condannato, in via definitiva, per occupazione abusiva di aree demaniali marittime nel biennio antecedente la pubblicazione del presente avviso.
- 3) Per le società, consorzi, associazioni e imprese in genere, Dichiarazione di impegno:
- a) di possedere la titolarità della rappresentanza legale per come risultante da scrittura privata autenticata, per così come previsto dall'art. 48 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – La scrittura privata, autenticata ai sensi di legge, deve essere allegata all'istanza di partecipazione;
  - b) di non trovarsi in alcuna causa di esclusione dalle procedure di gara con Enti pubblici;
  - c) di non essere incorsi nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
  - d) che l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001 oppure che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
  - e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68) ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68).

**I soggetti interessati** devono allegare alla domanda, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione: ATI in copia originale, Allegato B, Allegato C, dichiarazione art. 5 - punto 3 dell'avviso, visure camerali e scheda distanze dalle strutture all'area demaniale. **Tale documentazione è essenziale per la regolarità della domanda di partecipazione.**

- 4) nel caso di consorzio, la dichiarazione nella forma dell'atto notorio di cui all'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale, con indicazione dei consorziati costituenti il consorzio stesso;
- 5) **Dichiarazione di impegno** a sottoscrivere in caso di aggiudicazione, nei termini indicati dal Comune, il titolo concessorio;
- 6) **Dichiarazione di accettare**, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente avviso nonché nelle norme da esso richiamate con particolare riferimento alla L.R. n° 17/2005 e s.m.i. e del P.I.R. e del Codice della Navigazione;
- 7) **Indicazione di un indirizzo PEC** a cui far riferimento per l'invio di ogni tipo di comunicazione;

Il mancato inserimento nella busta dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) 6) e 7) con le indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta **l'esclusione dalla gara.**

#### Art. 6 – Criteri di selezione delle domande

La Concessione Demaniale Marittima verrà rilasciata al concorrente che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione e si proporrà di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico, conformemente a quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Navigazione Marittima, nel caso di concorso di più domande sullo stesso lotto (area), si procederà alla sommatoria dei punteggi ottenuti.

L'ordine di valutazione delle domande è esclusivamente cronologico secondo la data e il numero di protocollo di presentazione delle stesse.

I punteggi da assegnare alle offerte pervenute, sarà il seguente:

- 1) Soggetti che si impegnano, oltre alla gestione dell'area in concessione, alla pulizia (vagliatura e pulizia dei rifiuti) della spiaggia adiacente o anche non strettamente collegata all'uso del bene demaniale; **max 2 punti:**

punti	percentuale
1	50%

- 2) Impegno alla creazione di posti di lavoro (da dimostrare all'avvio dell'attività con comunicazione obbligatoria prima del rilascio dell'autorizzazione, pena revoca della concessione) indicando il numero previsto di addetti e le loro mansioni: **0,20 punti per ogni persona assunta – max punti 1;**
- 3) Servizi aggiuntivi fruibili da parte delle categorie deboli o svantaggiate (diversamente abili, donne in stato di gravidanza, neonati, anziani): **0,50 punti per individuata, max punti 1;**
- 4) Proposta progettuale: qualità degli impianti e dei manufatti da realizzare sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali e le specialità culturali del territorio, impiego di materiali eco-compatibili: **i punti saranno assegnati a giudizio insindacabile della commissione valutando le proposte progettuali in base ad una relazione tecnico-descrittiva ed agli allegati grafici: max punti 2**
- 5) **Media presenze triennio (Parametrizzazione)** La media delle presenze rilevate nella struttura ricettiva a monte della società e/o del concorrente partecipante calcolata sugli ultimi tre anni, documentata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del [D.P.R. 445/2000 Art. 76](#) - **Punteggio che va da 1 a 6.**

Media Presenze Annuie (Ultimo Triennio)	Punteggio Assegnato
Oltre 1.000 presenze	6 Punti
Da 701 a 1.000 presenze	5 Punti
Da 501 a 700 presenze	4 Punti
Da 301 a 500 presenze	3 Punti
Da 101 a 300 presenze	2 Punti
Fino a 100 presenze	1 Punti

- 6) I soggetti candidati siano imprenditori attivi nel settore del turismo, riconosciuti dalla legislazione nazionale o regionale vigente:
- a. Maggiore di cinque anni: punti 2;**
- b. Minore di cinque anni: punti 1**
- 7) Minore distanza dal mare (da indicare nella richiesta presentata dal concorrente)
- a. Distanza <200 metri: punti 2,**
- b. Distanza > 200 metri: punti 1.**

Tali criteri dovranno essere dichiarati dal concorrente, in fase di partecipazione, su carta libera sottoforma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e ad essi sarà attribuito un punteggio **massimo di 19 punti.**

Per l'assegnazione degli specchi d'acqua, relative alle aree per la sosta e lo stazionamento di imbarcazioni oltre alle aree per punti di ormeggio attrezzato per la nautica da diporto, si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione:

- I. assistenza giornaliera per le operazioni di varo/alaggio: **max punti 1;**
- II. assistenza giornaliera per le operazioni di ormeggio e disormeggio: **max punti 1;**
- III. custodia e verifica giornaliera, diurna e notturna, degli ormeggi: **max punti 1;**
- IV. presenza giornaliera di un responsabile per i rapporti con l'utenza: **max punti 1;**
- V. radio comunicazione su canale 16 VHF (156.8 MHz): **max punti 1;**
- VI. disponibilità di imbarcazione per le operazioni di salvamento in mare e/o primo soccorso: **max punti 1;**
- VII. sistemi di raccolta di rifiuti con idonei contenitori per la raccolta differenziata: **max punti 1;**
- VIII. presenza di idonea unità igienica accessibile ai disabili: **max punti 1;**
- IX. formazione e tenuta del registro dei natanti ormeggiati: **max punti 1;**
- X. servizi di noleggio barche e diving (immersione), anche mediante accordi con aziende, associazioni e imprenditori locali: **max punti 1;**
- XI. servizio di pescaturismo: **max punti 1;**
- XII. disponibilità di punti d'ormeggio, a titolo gratuito, per le Amministrazioni: **max punti 1.**

Tali criteri dovranno essere dichiarati dal concorrente, in fase di partecipazione, su carta libera sottoforma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e ad essi sarà attribuito un punteggio **massimo di 12 punti.**

In caso di parità di punteggio sullo stesso lotto (area), qualora risulti impossibile assegnare le aree secondo i criteri suindicati, i partecipanti saranno invitati a formulare offerta a maggior rialzo rispetto al canone concessorio minimo previsto, secondo legge, per l'area richiesta.

#### **Art. 7 - Espletamento della gara e disposizioni varie**

Ciascuna offerta, **pena l'esclusione**, dovrà riguardare **un solo lotto (area)** e l'intera superficie dello stesso specificati nell'art. 1, ed individuati nella tavola allegata al presente avviso, stralciato dall'adottando PCS; L'assegnazione del lotto interessato avrà luogo anche in presenza di una sola domanda valida.

La commissione di valutazione, appositamente nominata dal Responsabile del Settore Urbanistica, procederà **preliminarmente** all'esame della **Relazione sulle Comprovate Esigenze**. Qualora la motivazione risulti generica, insufficiente o non documentata, la domanda sarà dichiarata **inammissibile** per carenza dei presupposti di cui all'art. 14 comma 2 lett. a) della L.R. 17/2005. Successivamente esaminate le domande pervenute, formulerà la graduatoria tra i partecipanti e provvederà all'aggiudicazione in via provvisoria con redazione di apposito verbale. L'aggiudicazione diverrà definitiva solo a seguito delle risultanze dei controlli previsti in merito all'art. 91 del D.lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i., autocertificate in sede di richiesta.

La concessione demaniale marittima sarà rilasciata esclusivamente sotto gli aspetti demaniali e previo versamento del canone demaniale e dell'addizionale regionale oltre alla costituzione di un deposito cauzionale pari a due annualità del canone o, in alternativa, stipulando una polizza fidejussoria di pari importo. Il concessionario avrà l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata alla scadenza della concessione demaniale marittima per la stagione balneare 2026, **senza che ne derivi un diritto di insistenza**. Ai fini dello svolgimento della gara, per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla L.R. n. 17 del 2005, al Codice della Navigazione e a tutte le norme in materia di Demanio Marittimo.

Si ribadisce che la natura stagionale della concessione impone il carattere della facile amovibilità di ogni manufatto; la permanenza di strutture oltre il termine della stagione balneare sarà considerata occupazione abusiva.

In caso di mancato sgombero delle aree e rimozione delle strutture entro il termine del 30/09/2026, l'Amministrazione procederà all'incameramento immediato della cauzione/fideiussione di cui all'Art. 4, fermo restando l'avvio delle procedure per l'occupazione abusiva ex art. 1161 Cod. Nav. e l'esclusione del soggetto da ogni futura procedura demaniale per un periodo di 5 anni.

Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto autorizzativo, saranno a carico dell'aggiudicatario. Lo stesso dovrà presentarsi per la sottoscrizione della concessione, a semplice avviso del Comune, effettuato a mezzo di raccomandata A/R, o avviso tramite PEC.

#### **Art. 8 – Commissione giudicatrice**

La Commissione giudicatrice sarà composta, ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del d. lgs. n. 163 del 2006, da un numero dispari di componenti, appositamente individuati con provvedimento del Responsabile del Settore V Urbanistica e Patrimonio dell'amministrazione concedente.

La Commissione, presieduta dal Responsabile del Settore V del Comune, sarà istituita successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Su ogni criterio, i commissari si esprimono collegialmente, al fine di assegnare il punteggio nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 6 del bando.

#### **Art. 9 – Soccorso istruttorio**

Le carenze, ai sensi dell'art. 101 del D.LGS 36/2023 di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità di carattere formale, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede la regolarità assegnando al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, finché ne siano resi, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### **Art. 10 – Valore dell'Avviso**

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle domande non comporteranno per questo Ente alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti. Si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza preavviso per motivate esigenze organizzative e di servizio, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa fare sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o annullare in autotutela l'aggiudicazione e/o la concessione qualora sopravvengano disposizioni legislative nazionali o sentenze della giustizia

amministrativa/europea che dichiarino illegittime le procedure di assegnazione temporanea in assenza di pianificazione definitiva, senza che ciò costituisca diritto ad indennizzi o risarcimenti per i partecipanti.

#### **Art. 11 - Responsabile del Procedimento**

Il Responsabile del procedimento per la presente procedura di evidenza pubblica, relativa all'assegnazione delle concessioni demaniali marittime di cui al presente bando, è l'Ing. Antonino Pirrotta, Responsabile del Settore V – Urbanistica e Patrimonio, nominato con Decreto Sindacale n. 119/2025 del 09/04/2025, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Il suddetto Responsabile è competente per tutte le fasi inerenti alla procedura di selezione, la valutazione delle istanze e la proposta di aggiudicazione delle concessioni.

L'assegnazione della concessione demaniale marittima non costituisce titolo abilitativo edilizio, né sostituisce gli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente. Il soggetto concessionario è tenuto ad acquisire, preventivamente alla realizzazione di qualsiasi intervento, tutti i necessari titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla osta e pareri prescritti. Tali procedimenti, ivi inclusi quelli di natura edilizia e produttiva (Provvedimento Unico / Permesso di Costruire), sono di competenza del SUAP, secondo le procedure di cui al D.P.R. n. 160/2010 e al D.P.R. n. 380/2001, e saranno curati dal relativo Responsabile del procedimento SUAP, figura distinta dal RUP della presente procedura, come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 05/03/2026.

#### **Art. 12 – Pubblicazione dell'avviso**

Il presente avviso sarà pubblicato, per **20 (venti)** giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio (on line) del Comune di Montebello Jonico ai fini della presentazione di domande concorrenti, presso il sito istituzionale del Comune all'indirizzo web: <http://www.montebellojonico.it/> e presso l'Albo della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria.

#### **Art. 13 – Disposizioni finali**

Ai fini dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia e alle disposizioni di cui al Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione, nelle parti in cui sono compatibili con i principi di matrice europea quali la libertà di concorrenza, la libertà di prestazione dei servizi e di stabilimento, la parità di trattamento, la non discriminazione, l'imparzialità, la trasparenza e la pubblicità.

Al fine di ottenere qualsiasi chiarimento inerente alla documentazione necessaria alla partecipazione al presente avviso e per prendere visione degli elaborati tecnici (planimetria e altri attinenti al medesimo avviso) gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento, Responsabile del Settore V - Urbanistica e Patrimonio del Comune di Montebello Jonico, previo appuntamento, nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì di ogni settimana, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, presso il Palazzo Comunale – Piazza Municipio – Montebello Jonico, sede del predetto Settore.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che il titolare del trattamento dati è l'Amministrazione Comunale di Montebello Jonico e che lo stesso trattamento viene effettuato nel rispetto della normativa medesima. Per quanto non specificato si rinvia alla normativa vigente. La partecipazione all'Avviso da parte dei soggetti interessati comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni ed obblighi in esso contenuti.

Avverso il presente Avviso Pubblico potrà essere proposto ricorso entro 60 gg dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale e, per motivi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg dalla pubblicazione stessa.

Allegati:

Allegato 1] – Planimetria con individuazione delle aree;

Allegato A] – Istanza di partecipazione;

Allegato B] – Dichiarazione sostitutiva di certificazione;

Allegato C] - Dichiarazione sostitutiva di certificazione – Dichiarazione unica di impegno e di accettazione;

Allegato D] - Dichiarazione sostitutiva di certificazione – Dichiarazione indirizzo PEC.

Montebello Jonico (RC), lì 11/05/2026

Il Responsabile del Settore V<sup>\*</sup>  
Urbanistica e Patrimonio  
Ing. Antonino Pirrotta